



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- LANZARA VITTORIO Presidente
- MAURIELLO ANTONIO Relatore
- TACCONE GIUSEPPINA Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° 2008/11 depositato il 13/07/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2011 00060199 20 I.V.A. 2007 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

CRISTINO IVO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2008/11

UDIENZA DEL

25/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

229.01-12

PRONUNCIATA IL:

25-11-2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03 MAG. 2012

Il Segretario

Il Segretario della Sezione  
(Sig.ra Stefania CUCCINIELLO)

SI RILASCI PER USO STUDIO

Il Sig. Cristino Ivo, residente in Casalbore, rapp.to e difeso dal rag. Castellano Vincenzo e presso lo stesso domiciliato in Ariano I., proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 012/2011/00060199/20, emessa per l'importo di € 7.794,47 per avere, l'Agenzia, ripreso il credito IVA riportato dalla dichiarazione IVA 2006 per € 4.144,00 in quanto l'unico 2007, per 2006 con dichiarazione integrativa, sarebbe stato presentato in ritardo e cioè in data 13.10.2008 con dati da ritenersi corretti. Il ricorrente ritiene errata la procedura adottata dall'ufficio che avrebbe disatteso indirizzi giurisprudenziali tutti favorevoli alla legittimità e correttezza di quanto rilevato dal contribuente. Su tali presupposti e facendo riferimento a sentenze che avrebbero accolto le tesi esposte nel gravame il Sig. Cristino concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare, con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione.

Con note del 19.07.'11 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Avellino spiegando che la rettifica andava effettuata nell'anno per cui la stessa, giustamente, sarebbe stata valutata intempestiva e quindi invalida ed inefficace concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.

All'odierna udienza, dato atto nelle more, dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il Collegio che il ricorso va accolto conformandosi, necessariamente alle questioni rappresentate da parte attrice in ordine alle eccezioni poste all'attenzione dell'Agenzia con apposita istanza di autotutela. In essa il ricorrente, senza peraltro ottenere opportuno riscontro, anche in ordine alla documentazione, *justa alligata ac probata*, rappresentava i termini della questione e l'errore in cui sarebbe caduta l'Agenzia nel non voler riconsiderare quanto prospettato in ordine alla tempistica adottata nella presentazione della dichiarazione integrativa. Infatti, il regolamento sulle semplificazioni (DPR n.435/2001), sostituendo il comma 8 dell'art.2 del DPR n.322/1998 e introducendo il comma 8 bis nel medesimo art.2, ha innovato la disciplina riguardante la possibilità di integrare le dichiarazioni già presentate sia nel caso in cui gli errori e le omissioni risultino a favore del contribuente sia in favore del Fisco entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. La stessa Agenzia, poi, con la risoluzione n.459/2008, correggendo la propria linea interpretativa già espressa con la ris. n.24/2007 (nella quale aveva sostenuto che, per il contribuente, l'unica possibilità di rimediare agli errori commessi consisteva nel presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e che, trascorso tale termine, il contribuente non avrebbe potuto in alcun modo recuperare le maggiori imposte versate, nemmeno mediante istanza di rimborso ex art.38 del DPR n.602/73), ha anche riconosciuto la possibilità del contribuente di recuperare le "eventuali" maggiori imposte versate a seguito di errori commessi a proprio sfavore nella compilazione della dichiarazione dei redditi sia con la presentazione della dichiarazione integrativa sia con un'istanza di rimborso nel termine di quattro anni dalla data del versamento. In tal senso si richiama anche la sentenza n.21944/2007 della Suprema Corte e con la sentenza n.13484/2007 con la quale, in particolare, ha precisato che: "il rigoroso regime legale che regola il modo e il tempo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi non costituisce argomento decisivo al fine di escludere la ripetibilità di imposte versate in base ad una dichiarazione errata, ancorchè l'errore non sia immediatamente desumibile dal testo della dichiarazione stessa. Deve, cioè, essere riconosciuta al contribuente, (in un sistema improntato ai principi della buona fede e della tutela dell'affidamento- Statuto del contribuente, avuto riguardo anche al concetto di capacità contributiva che costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia tributaria) - la possibilità di far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede al momento della dichiarazione, attraverso la procedura disciplinata dall'art.38 del DPR n.602/73.

In assenza di precise motivazioni a riscontro ed anche sulla base della richiamata sentenza, il Collegio ha ritenuto accogliere le motivazioni del contribuente decidendo, quindi, per l'accoglimento del ricorso.






Il Collegio ha altresì deciso di poter compensare, interamente tra le parti, le spese ed onorari di causa ricorrendo le condizioni volute dalla legge.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.  
Avellino, 25 novembre 2011

Il Giudice rel.est.  
Avv. Antonio Mauriello



Il Presidente  
Avv. Vittorio Lanzara



SI RILASCIÀ PER USO STUDIO